REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
consiglio regionale

X LEGISLATURA
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO
E LA VALUTAZIONE

Parere n. PC/CV/III/-X/1/09 espresso:
all'unanimità: x a maggioranza:

Estratto del processo verbale della seduta n. 5 del 3 febbraio 2009

Commissione permanente destinataria: III

Oggetto: La clausola valutativa prevista dall'articolo 13 della proposta di legge n. 44 concernente <<*Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale*>>.

Presiede:	Baiutti
Sono presenti:	Gabrovec, Pedicini, Baritussio, Asquini, Corazza, Della Mea, Franz, Pustetto, Sasco
Sono assenti:	Franz (al momento dell'adozione)
Partecipa:	Zaccardi (Direzione centrale salute e prot. sociale)
Assiste e verbalizza:	Di Marzo
Aiuto alla verbalizzazione:	Marino

Nell'odierna seduta del 3 febbraio 2009, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, esaminata la clausola valutativa prevista dall'articolo 13 della proposta di legge n. 44, concernente <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>>, con il consenso unanime dei presenti esprime il seguente

PARERE

La formulazione della disposizione ricalca esempi già introdotti nella legislazione regionale, che non soddisfano ai requisiti essenziali che una "buona" clausola valutativa dovrebbe avere, almeno secondo l'impostazione accolta, che la vuole strumento per preordinare il ritorno di informazioni mirate che consentano al Consiglio di controllare l'attuazione della legge e di valutarne gli effetti, indirizzando al contempo la Giunta sul tipo di informazioni da presentare, non da ultimo allo scopo di facilitarle il compito.

La disposizione demanda all'esecutivo il compito di valutare l'efficacia delle azioni realizzate e di riferirne annualmente i risultati alla Commissione consiliare competente. Il controllo consiliare sembra divenire momento di acquisizione delle valutazioni effettuate dalla Giunta, il cui mandato non viene ben definito, se non con l'indicazione che <<gli interventi sono valutati tenuto conto dei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1.>>. Il disegno preventivo della valutazione degli interventi risulta pertanto lasciato ad un successivo intervento giuntale e potrà essere conosciuto dal Consiglio solo a cose già fatte, con la difficoltà per entrambi i soggetti, in un caso, di "inventarlo" in autonomia e nell'altro di "subirlo", con il rischio di non produrre e di non ottenere le informazioni giuste per capire come sono andate le cose.

La previsione va peraltro letta in raccordo con l'articolo 8 che prevede il monitoraggio <<delle previsioni della presente legge>>, compito previsto in capo all'Agenzia regionale della sanità che, in tempi troppo stringenti (ogni 3 mesi), è tenuta a trasmettere un rapporto alla Giunta e alla Commissione consiliare competente, che l'esamina entro trenta giorni dal ricevimento. Si tratta di una disposizione per l'esercizio del controllo consiliare collocata fuori dalla sede naturale della clausola valutativa.

Da un lato si introduce un controllo del Consiglio molto stringente nella tempistica ma indeterminato rispetto alle informazioni che si vogliono avere sullo stato d'attuazione della legge e dall'altro si demanda alla Giunta il compito di valutarne annualmente l'efficacia, con una informativa alla Commissione consiliare a fini che risultano meramente conoscitivi.

Tenendo anche conto di quanto illustrato nella nota istruttoria prodotta dall'ufficio, che si dispone di trasmettere, per conoscenza, alla Commissione III, la formulazione della disposizione non risulta nel suo complesso studiata per attagliarsi alla specificità del disegno della politica, nel mentre le clausole valutative sono motivate proprio dall'esigenza di apprestare meccanismi conoscitivi che superino la genericità delle più datate e generiche disposizioni prescrittive di relazioni giuntali sullo stato d'attuazione delle leggi, oltre che dallo scopo di promuovere la valutazione delle politiche in seno alle Assemblee legislative, come previsto dalla legge "statutaria" 17/2007.

Pertanto, Il Comitato ritiene opportuna la riformulazione dell'articolo 13, nel testo che segue, e suggerisce, a mero titolo di collaborazione, per la parte non attinente alla propria specifica competenza, una modifica dell'articolo 8, secondo la formulazione appresso indicata, che riassume le riflessioni condivise in seno al Comitato sul punto della correttezza dell'intervento giuntale nel procedere alla rinegoziazione diretta del rapporto tra volumi di prestazioni istituzionali e volumi di prestazioni libero professionali intramurarie.

Art. 13
(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;

b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;

c) quali sono le modalità d'applicazione degli strumenti d'incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;

d) qual è l'andamento dei tempi d'attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 14.

2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 8
(Monitoraggio)

1. L'Agenzia regionale della sanità provvede a monitorare l'attuazione della presente legge e ogni sei mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale, dandone comunicazione anche alla Commissione consiliare competente.

2. La Giunta regionale, nei casi in cui si sia rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 3, valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi di prestazioni istituzionali e quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso, richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

IL PRESIDENTE
Giorgio Baiutti

LA RESPONSABILE DELEGATA DI P.O.
Rita Di Marzo